



## **Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**Audizione informale del 6 febbraio 2024**

**Osservazioni di Animal Law Italia ETS in merito alle abbinare proposte di legge C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto e C. 1109 Bruzzone recanti "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".**

Animal Law Italia ETS è un'associazione senza scopo di lucro fondata nel 2016 da un gruppo di avvocati attivi nella tutela degli animali, avente la precipua finalità statutaria di «*costruire una società in cui le esigenze, gli interessi e la dignità degli animali non umani siano presi in considerazione e adeguatamente tutelati dalla legge*». In particolare, l'Associazione tra le altre attività si adopera per promuovere azioni legali e altre iniziative per stimolare la corretta e completa applicazione delle leggi vigenti in materia di protezione degli animali, rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della salute umana e animale, nonché per favorire il progresso della normativa di protezione degli animali, affinché in linea con le mutate esigenze della società e con il portato delle più attuali conoscenze scientifiche in materia.

Ringraziamo i firmatari delle proposte di legge in oggetto e la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati per averne calendarizzato l'esame, dando dimostrazione di sensibilità verso un tema nei confronti del quale i cittadini mostrano una crescente attenzione. Sono infatti numerose – e destano notevole allarme sociale – le cronache

- 1 -



che vedono continuamente animali vittime di gesti crudeli, efferati e sadici. Purtroppo siamo costretti a constatare che le vicende giudiziarie che ne conseguono hanno nella quasi totalità dei casi esiti ritenuti deludenti, che contribuiscono a ingenerare nell'opinione pubblica un senso diffuso di ingiustizia. È infatti oramai evidente che vi è una scollatura tra le esigenze della società e la risposta sanzionatoria del sistema, che è ritenuta largamente superata e inadeguata.

Questo accade in primis in quanto le pene edittali attualmente previste dal Titolo IX-bis del Libro II del codice penale sono troppo miti e non svolgono quindi una efficace funzione general-preventiva. La prima richiesta che i cittadini rivolgono al legislatore è dunque quella di un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati che hanno come vittime gli animali.

In quest'ottica, confidiamo che questa Commissione possa completare l'iter in tempi brevi e che nell'esame delle proposte di legge abbinate si dia la giusta priorità alla parte penalistica dell'intervento, che riteniamo la più urgente da affrontare.

In questa breve relazione ci focalizzeremo su alcuni punti specifici, precisando sin d'ora che in ordine all'esigenza di adeguamento del sistema penale riteniamo che la pdl C. 30 (Brambilla) offra le soluzioni più complete e sia la più ambiziosa, sin dalla riformulazione della rubrica normativa, che ribadisce la centralità degli animali come vittime del reato, superando la logica ottocentesca della tutela indiretta, secondo cui il bene giuridico tutelato dalle norme penali è il sentimento di pietà umana verso gli animali e non la salute e integrità fisica degli stessi.

La struttura della pdl C. 30 entra infatti in profondità su tutti gli aspetti pratici con i quali gli operatori si sono confrontati in questi anni di applicazione della L. 189/2004, pertanto



crediamo che debba essere presa come riferimento nella formulazione del testo base, nel quale riteniamo che debbano anche essere integrate alcune delle proposte formulate nella pdl C. 468 (Dori).

In particolare, accogliamo con particolare favore l'inasprimento del trattamento sanzionatorio operato dalla pdl C. 30, così come la previsione della responsabilità a titolo colposo e l'inserimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per illeciti dipendenti da reato, attraverso l'intervento sul D.Lgs. 231/2001. L'aumento nel massimo della pena edittale ha anche l'effetto di escludere l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova di cui all'art. 168-*bis* del codice penale, eliminando la principale "via di fuga" dal processo per gli autori di efferati delitti contro gli animali, che ha largamente contribuito in passato a ingenerare un senso diffuso di ingiustizia e impunità, destando particolare preoccupazione nella popolazione.

Riteniamo altresì che la proposta di legge in commento integri una disciplina efficace della confisca obbligatoria, che renda l'istituto pienamente compatibile con le esigenze connesse all'applicazione a esseri viventi e non beni mobili, così superando definitivamente le tante difficoltà applicative emerse nella vigenza dell'attuale sistema, che solo a stento sono state parzialmente colmate dall'intervento interpretativo della giurisprudenza.

Plaudiamo anche all'ampliamento dell'esclusione delle condotte dal perimetro della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. (attualmente previsto soltanto laddove l'autore abbia agito con crudeltà anche contro gli animali).

Quanto al delitto colposo, osserviamo che la riduzione della pena alla metà per le ipotesi colpose potrebbe in ipotesi risultare in un trattamento sanzionatorio inadeguato,



che nel minimo sarebbe di poco superiore rispetto a quello attualmente previsto dalla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (per la quale è prevista l'abrogazione), che nella prassi viene adoperata nelle ipotesi – tutt'altro che infrequenti – in cui non sia possibile l'accertamento del dolo. L'art. 727 prevede infatti la pena dell'arresto fino a un anno o l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, mentre la sanzione che verrebbe prevista dall'art. 544-ter in ipotesi colposa sarebbe una multa nel minimo di 2.500 euro e nel massimo di 15.000 euro. Si ritiene quindi più in linea con le finalità general-preventive alla base dell'intervento normativo la previsione di limitare la riduzione di pena nelle ipotesi colpose a un terzo, analogamente a quanto già previsto in molte altre fattispecie che riguardano reati contro le persone.

In ordine alla riformulazione dell'art. 638 cp (uccisione o danneggiamento di animali altrui) osserviamo che la descrizione della condotta tipica del "uccidere o rendere inservibili e deteriorare" potrebbe essere più efficacemente sostituita per maggiore chiarezza – oltre che in ossequio al principio di determinatezza della fattispecie penale – da "uccidere ovvero cagionare menomazioni permanenti o altre gravi lesioni".

Come anticipato, riteniamo che nella definizione del testo base vadano incluse alcune lodevoli proposte formulate nella pdl C. 468 (Dori). In particolare, ci si riferisce all'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'aggravante prevista se i fatti sono commessi alla presenza dei minori, che dovrebbe includere le ipotesi di concorso con minori. Inoltre, riteniamo utile prevedere la modifica dell'art. 133 primo comma numero 2 c.p. in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena, così come all'art. 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena.



Da ultimo, per motivi di certezza del diritto e di facilità della consultazione delle fonti, suggeriamo che venga presa in considerazione la possibilità di integrare le disposizioni residue di cui alla Legge 189/2004 all'interno del testo base, disponendo l'abrogazione completa della suddetta legge.

Cio posto, chiediamo altresì di valutare di modifica la formulazione dell'art. 7 della L. 189/2004 rubricato "Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni", che prevede che «*Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge*». A sua volta, l'art. 19-quater richiamato dalla suddetta norma prevede che «*Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno*».

Tale disposizione ha infatti mostrato una serie di limiti in sede applicativa. In primis, la prassi ha dimostrato che gli animali vengono regolarmente affidati ad associazioni non iscritte nel registro ministeriale, che dichiarino la propria disponibilità ad accoglierli. Questo accade principalmente poiché il numero delle associazioni iscritte con decreto ministeriale è piuttosto esiguo.

Un ulteriore limite dell'attuale formulazione riguarda lo status deterioro delle associazioni che pur non richiedendo l'affidamento diretto degli animali, si impegnano nel segnalare ipotesi di reato con costante attività di denuncia e segnalazione. Il dettato normativo infatti restringe le possibilità per queste associazioni di intervenire nei procedimenti penali sin dalla fase delle indagini preliminari, in quanto non vengono loro



estese le prerogative di cui all'art. 91 del codice di procedura penale, sebbene sia loro consentito successivamente costituirsi parte civile nel processo penale, in quanto la giurisprudenza ha da tempo evidenziato che l'iscrizione nel suddetto elenco ministeriale non è condizione necessaria per l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede penale da parte di un Ente di protezione animale.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, riteniamo che sarebbe pertanto opportuno prevedere e disciplinare una forma di riconoscimento ministeriale più ampio delle associazioni che perseguono da Statuto l'interesse di tutela degli animali, senza rendere necessario che queste debbano richiedere l'affidamento di animali, affinché le stesse possano comunque essere legittimate come parte offesa a esercitare i diritti e le facoltà concesse alla parte offesa sin dalla fase delle indagini preliminari. Ciò analogamente a quanto già previsto dall'art. 13 della legge 349 del 1986 per le associazioni di protezione ambientale (*«Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna ...»*).

Si conclude chiedendo che il testo base che verrà approvato faccia proprie le modifiche civilistiche di cui alla pd C. 1109 (Bruzzone), con la precisione che la rubrica dell'art. 16 avrebbe modificata in quanto tutti gli animali dovrebbero essere riconosciuti come esseri senzienti e non solo quelli di affezione e compagnia.

**Avv. Alessandro Ricciuti,**

**Presidente Animal Law Italia ETS**